(7) Le modifiche adottate riguardano norme tecniche o prescrizioni tecniche uniformi, con l'obiettivo di garantire la sicurezza e l'efficienza del trasporto di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e dello sviluppo di nuove sostanze e articoli che presentano un pericolo durante il trasporto. Lo sviluppo del trasporto di merci pericolose su strada e per vie navigabili interne, sia all'interno dell'Unione sia tra l'Unione e i paesi vicini, è un elemento centrale della politica comune dei trasporti e garantisce il corretto funzionamento di tutti i settori industriali che producono o impiegano merci classificate come pericolose a norma dell'ADR e dell'ADN.

(8) Il consenso tecnico sulle modifiche degli allegati dell'ADR e dei regolamenti allegati all'ADN oggetto della presente decisione è stato raggiunto nel WP.15. e nel comitato amministrativo dell'ADN, rispettivamente.

(9) Le modifiche adottate risultano giustificate e vantaggiose e dovrebbero pertanto essere sostenute dall'Unione.

(10) È opportuno che la posizione dell'Unione sia espressa congiuntamente nell'interesse dell'Unione dagli Stati membri dell'Unione che sono parti contraenti dell'ADR e dell'ADN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in merito alle modifiche degli allegati dell'ADR adotatte dal gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15) e alle modifiche dei regolamenti allegati all'ADN, adottate dal comitato amministrativo dell'ADN, è di sostenere le modifiche seguenti:

a) progetti di modifica degli allegati A e B dell'ADR (documento di riferimento ECE/TRANS/WP.15/249; notifica del depositario C.N.274.2020.TREATIES-XI.B.14);

b) progetti di modifica degli allegati A e B dell'ADR - addendum (documento di riferimento ECE/TRANS/WP.15/249/Add.1; notifica del depositario C.N.274.2020.TREATIES-XI.B.14);

c) progetti di modifica degli allegati A e B dell'ADR - rettifica (documento di riferimento ECE/TRANS/WP.15/249/Corr.1; notifica del depositario C.N.274.2020.TREATIES-XI.B.14);

d) progetti di modifica dei regolamenti allegati all'ADN (documento di riferimento ECE/ADN/54; notifica del depositario C. N.273.2020.TREATIES-XI.D.6);

e) Progetti di modifica del Regolamento allegato all'ADN - rettifica (documento di riferimento ECE/TRANS/WP.15/AC.2/25; notifica del depositario C.N.309.2020.TREATIES-XI.D.6); e

f) progetti di modifica dei regolamenti allegati all'ADN(documento di riferimento ECE/ADN/54/Add.1; notifica del depositario C.N.367.2020.TREATIES-XI.D.6).

2. Modifiche marginali di cui al paragrafo 1 possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio, conformemente all'articolo 2.

Articolo 2

Gli Stati membri che sono parti contraenti rispettivamente dell'ADR e dell'ADN esprimono congiuntamente nell'interesse dell'Unione la posizione dell'Unione di cui all'articolo 1.

Articolo 3
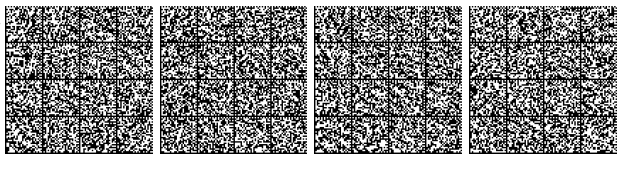
Un riferimento alle modifiche accettate agli allegati all'ADR e al regolamento allegato all'ADN sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, con indicazione della data della loro entrata in vigore.